



CARD

CONVENZIONE tra ASSICURATORI

per il

RISARCIMENTO DIRETTO

**in attuazione dell'art.13 del Decreto del Presidente della Repubblica
del 18 luglio 2006, n. 254**

Ed. 2011

INDICE

DEFINIZIONI.....ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

PARTE PRIMA CARD DIRITTI ED OBBLIGHI DERIVANTI DELLE IMPRESE

.....ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

| | |
|---|--|
| ART. 1 SCOPO E FINALITÀ DELLA CARD | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| ART. 1 BIS POTERI DI RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA GESTIONARIA..... | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| ART. 2 ADESIONE ALLE CONVENZIONI | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| ART. 3 GESTORE DELLA STANZA DI COMPENSAZIONE (GSC)..... | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| ART. 4 CONTROLLI SUL RISPETTO DELLA NORMATIVA CONVENZIONALE..... | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| ART. 5 MODIFICHE ALLE CONVENZIONI | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| ART. 6 FIDEIUSSIONI..... | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| ART. 7 DECADENZA DALL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ASSICURAZIONE R.C. AUTO INADEMPIMENTI IN MATERIA DI FIDEIUSSIONI | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| NORMA OPERATIVA | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| <i>Adesione e recesso dalla Convenzione</i> | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| ART. 8 SUPPORTI OPERATIVI ALLA CONVENZIONE | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| ART. 9 CONCARD | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| REGOLAMENTO CONCARD | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| <i>Operatori Concard</i> | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| <i>Selezione ed esame delle pratiche</i> | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| <i>Segnalazioni al CONCARD da parte di imprese</i> | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| <i>Documentazione da allegare alla pratica</i> | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| <i>Secretazione dei dati</i> | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| <i>Tipologia di controlli</i> | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| <i>Criteri di classificazione delle pratiche</i> | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| <i>Storno del forfait per gravi anomalie gestionali</i> | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| <i>Opposizione ai rilievi evidenziati dal CONCARD</i> | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| ART. 10 SARC - SERVIZIO AZIENDALE RIFERIMENTO CONVENZIONI | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| NORMA OPERATIVA | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| <i>Contatti SARC Gestionaria - SARC Debitrice</i> | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| <i>Contatti da Ufficio periferico o SARC Gestionaria a SARC Debitrice</i> | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| <i>Contatti da Ufficio periferico/SARC Debitrice a SARC Gestionaria</i> | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| <i>Contatti da SARC Gestionaria ad ANIA</i> | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| ART. 11 CONTESTAZIONI SU ERRONEA APPLICAZIONE DELLE CONVENZIONI..... | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| NORMA OPERATIVA | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| ART. 12 PENALITÀ..... | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| NORMA OPERATIVA | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| <i>Prospetto riassuntivo delle penalità</i> | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| ART. 13 TUTELA DEI DATI PERSONALI EX D.LGS 196/2003 | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| ART. 14 PROCEDURA ARBITRALE..... | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| NORMA OPERATIVA | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |

PARTE SECONDA CONVENZIONE INDENNIZZO DIRETTOERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

| | |
|---|--|
| ART. 15 CONDIZIONI DI APPLICAZIONE | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| NORMA OPERATIVA | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| <i>Rinvio del danneggiato alla Gestionaria</i> | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| <i>Condizioni di applicazione</i> | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| <i>Sinistri tra assicurati presso la medesima impresa</i> | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| <i>Annullamento della procedura di risarcimento diretto</i> | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| <i>Gestione del danno in Italia</i> | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| ART. 16 VERIFICA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE..... | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| NORMA OPERATIVA | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| <i>Banca dati delle coperture assicurative</i> | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| <i>Identificazione del sinistro</i> | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| <i>Carenza di copertura della Gestionaria</i> | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| <i>Fusioni societarie e cessioni di portafoglio</i> | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |

| | |
|--|--|
| REGOLAMENTO SIC..... | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| Utilizzo del SIC (Sistema Informatico integrato Controlli Auto)..... | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| Interrogazione SIC..... | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| Attività del SIC per targa Gestionaria..... | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| Attività del SIC per targa Debitrice..... | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| Procedura di rettifica di KO..... | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| Doppia copertura..... | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| Dati tecnici del veicolo..... | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| Schedario sinistri RC..... | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| Richiesta del forfait alla stanza di compensazione..... | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| FAC-SIMILE (valido solo per Agenzie) DICHIARAZIONE IMPRESA DEBITRICE PER CONFERMA COPERTURA ASSICURATIVA (su carta intestata dell'impresa)..... | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| ART. 17 ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITÀ MODULO DI CONSTATAZIONE AMICHEVOLE CON FIRMA CONGIUNTA..... | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| NORMA OPERATIVA..... | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| Modulo c.a.i. verifica coperture assicurative..... | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| ART. 18 ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITÀ ASSENZA DI MODULO-DENUNCIA A FIRMA CONGIUNTA. ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. | |
| NORMA OPERATIVA..... | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| ART. 19 SCHEMA DI RIPARTIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ..... | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| NORMA OPERATIVA..... | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| ART. 20 GESTIONE DEL SINISTRO..... | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| NORMA OPERATIVA..... | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| Veicoli: accertamento del danno..... | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| Danno alla persona: limite delle lesioni di lieve entità..... | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| Gestione della procedura di mediazione ex D.lgs. 28/2010..... | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| Gestione del contenzioso..... | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| ART. 20 BIS PREVENZIONE FRODI..... | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| Sinistri Recidivi..... | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| ART. 21 AGGIORNAMENTO DELLE TIPOLOGIE DI DANNO GESTITE IN REGIME CARD.... | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| NORMA OPERATIVA..... | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| Denuncia del sinistro e partite di danno senza seguito..... | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| ART. 22 ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DEI DANNI - OFFERTA DI LIQUIDAZIONE | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| NORMA OPERATIVA..... | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| ART. 23 RIMBORSI A FAVORE DELLA GESTIONARIA..... | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| NORMA OPERATIVA..... | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| Tipologie di veicoli per forfait 2010..... | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| ART. 24 DANNI ALLE COSE TRASPORTATE..... | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| ART. 25 AZIONI DI RIVALSA..... | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| NORMA OPERATIVA..... | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| ART. 26 ACCESSO AGLI ATTI ED ESERCIZIO DELLE RIVALSE CONTRATTUALI..... | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| NORMA OPERATIVA..... | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| ART. 27 DIRITTI DI GESTIONE..... | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| NORMA OPERATIVA..... | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| ART. 28 VERIFICA DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE IN STANZA DI COMPENSAZIONE .. | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| NORMA OPERATIVA..... | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| ART. 29 RIMBORSI TRAMITE STANZA DI COMPENSAZIONE..... | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| NORMA OPERATIVA..... | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| ART. 30 RIMBORSO DEL SINISTRO CARD E RIVALSA PER IL RECUPERO DELLA FRANCHIGIA . | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| NORMA OPERATIVA..... | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| Rimborso del sinistro CARD..... | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| Recupero franchigie per sinistro..... | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| ART. 31 GESTIONE DELL'IMPRESA RESPONSABILE..... | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| NORMA OPERATIVA..... | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| ART. 32 DECORRENZA..... | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |

**PARTE TERZA CONVENZIONE TERZI TRASPORTATI..... ERRORE. IL SEGNALIBRO
NON È DEFINITO.**

| | |
|---|--|
| ART. 33 SCOPO DELLA CONVENZIONE..... | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| ART. 34 AMBITO DI APPLICAZIONE..... | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| NORMA OPERATIVA | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| <i>Sinistri tra assicurati presso la medesima impresa.....</i> | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| ART. 35 VERIFICA COPERTURA ASSICURATIVA DEL VEICOLO RESPONSABILE | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| NORMA OPERATIVA | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| <i>Verifica della copertura.....</i> | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| ART. 36 GESTIONE DEL SINISTRO E AGGIORNAMENTO DELLE TIPOLOGIE DI DANNO | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| NORMA OPERATIVA | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| <i>Massimale di legge.....</i> | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| <i>Informativa alla Debitrice.....</i> | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| <i>Gestione del contenzioso.....</i> | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| <i>Informativa alla Debitrice sulla data della prima udienza.....</i> | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| <i>Cose trasportate.....</i> | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| ART. 37 DETERMINAZIONE DEL GRADO DI RESPONSABILITÀ DEI CONDUCENTI..... | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| NORMA OPERATIVA | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| ART. 38 RIMBORSI A FAVORE DELLA GESTIONARIA | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| ART. 39 RIMBORSI DIRETTI TRAMITE STANZA DI COMPENSAZIONE..... | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| NORMA OPERATIVA | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| ART. 40 RIMBORSI TRAMITE STANZA DI COMPENSAZIONE A SEGUITO DI RIVALSA..... | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| NORMA OPERATIVA | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| ART. 41 DIRITTI DI GESTIONE | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| NORMA OPERATIVA | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| ART. 42 PROCEDURA DI CONTROLLO SUI PAGAMENTI DELLA GESTIONARIA..... | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| NORMA OPERATIVA | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| ART. 43 CONTESTAZIONI SULLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| ART. 44 RIVALSE PRELIMINARI ALLA STANZA DI COMPENSAZIONE - CONTESTAZIONI SULLA RESPONSABILITÀ | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. | |
| ART. 45 DECORRENZA..... | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |

Definizioni

Agli effetti della presente Convenzione, i termini e le espressioni che seguono non hanno altro significato che quello riportato nelle rispettive definizioni:

- a) **CARD:** Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto;
- b) **CID:** Convenzione Indennizzo Diretto;
- c) **CTT:** Convenzione Terzi Trasportati;
- d) **SARC:** Servizio Aziendale di Riferimento per le Convenzioni;
- e) **SIC:** Sistema Informatico integrato Controlli Auto;
- f) **SITA:** Sistema Informatico Targhe Auto;
- g) **CONCARD:** Struttura dedicata al controllo delle pratiche gestite dalle imprese partecipanti alla Convenzione;
- h) **Codice delle assicurazioni:** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - G.U. n. 239 del 13-10-2005- Suppl. Ordinario n.163;
- i) **Impresa Gestionaria:** l'impresa tenuta alla gestione convenzionale del danno ai sensi delle Convenzioni CID-CTT;
- j) **Impresa Debitrice:** l'impresa che, assicurando il veicolo responsabile in tutto o in parte del sinistro, è tenuta al rimborso del risarcimento effettuato dalla Gestionaria;
- j) **Sinistro:** Complesso delle gestioni convenzionali di competenza dell'impresa Gestionaria per il medesimo sinistro;
- k) **Partita di danno:** Insieme delle gestioni afferenti il medesimo danneggiato risarcibili secondo Convenzione
- l) **Tipologia di danno:** Può riguardare danni al veicolo, danni alla persona del conducente e dei trasportati, danni alle cose trasportate appartenenti al conducente o al proprietario o al trasportato.
- m) **Voci di danno:** per danni a persona (Biologico, patrimoniale, non patrimoniale, spese mediche, rivalsa di assicuratori sociali, datori di lavoro) per danni a cose (Riparazione o sostituzione delle cose trasportate) per danni al veicolo (Riparazione del veicolo, stima per differenza, fermo tecnico, svalutazione, trasporto, ecc.)
- n) **Modulo di Constatazione Amichevole (C.A.I.) :** si intende quello disciplinato dall'art. 143 del Codice delle Assicurazioni. Per modulo a firma congiunta si intende quello recante tutti i requisiti previsti dall'art.17.
- o) **Ciclomotori targati:** si intendono quelli dotati del sistema di targatura previsto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153.
- p) **Gestione Totale:** risarcimento effettuato dalla Gestionaria in assenza di responsabilità del proprio assicurato
- q) **Gestione Concorsuale:** risarcimento effettuato dalla Gestionaria in presenza di responsabilità concorsuale del proprio assicurato
- r) **Stanza di compensazione:** complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra imprese partecipanti
- s) **GSC:** Gestore della Stanza di Compensazione
- t) **Sinistri "Recidivi"** quando una delle due targhe sia rimasta coinvolta in almeno 3 sinistri (escluso quello oggetto dell'interrogazione) negli ultimi 6 mesi.
- u) **Plafond:** limite economico oltre il quale il rimborso all'impresa Gestionaria di un danno alla persona viene effettuato con riferimento all'effettivo importo risarcito sulla base dello specifico algoritmo di calcolo.
- v) **"Forfait"** costo medio del danno stabilito dal Comitato Ministeriale per la regolazione dei rapporti contabili tra imprese.

PARTE PRIMA

CARD

DIRITTI ED OBBLIGHI DERIVANTI DELLE IMPRESE

Art. 1

Scopo e finalità della CARD

1. La presente Convenzione generale, di seguito denominata CARD è composta di tre parti:

- parte 1^ Normativa generale
- parte 2^ Convenzione Indennizzo Diretto (CID)
- parte 3^ Convenzione Terzi Trasportati (CTT)

ed ha lo scopo di definire le regole di cooperazione tra imprese assicuratrici in ordine alla organizzazione ed alla gestione del sistema di risarcimento diretto e ai rimborsi ed alle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e del D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006 e successive modifiche.

2. Le Convenzioni riportate nelle parti 2-3 si distinguono invece dal punto di vista sostanziale e normativo per ambito di applicazione, tipologia di gestione del danno, modalità di regolazione dei rapporti contabili tra imprese partecipanti.

3. Con la sottoscrizione della Convenzione, ogni impresa assume una duplice veste:

- quella di Gestionaria quando provvede alla trattazione ed alla liquidazione del sinistro in nome e per conto dell'impresa assicuratrice del veicolo civilmente responsabile.
- quella di Debitrice quando i danni sono stati provocati dal proprio assicurato responsabile e la trattazione e la liquidazione del sinistro vengono effettuate dall'impresa Gestionaria; quest'ultima avrà diritto di essere rimborsata dalla Debitrice secondo la quota di responsabilità convenzionale attribuibile al proprio assicurato.

~~4. Con la sottoscrizione della CARD, ogni impresa assume una duplice veste:~~

- ~~- quella di Gestionaria quando il risarcimento viene effettuato, in tutto o in parte, per conto dell'impresa assicuratrice del veicolo civilmente responsabile del sinistro.~~
- ~~- quella di Debitrice quando, i danni provocati dal proprio assicurato responsabile vengono risarciti per suo conto da un'altra impresa che avrà diritto ad essere rimborsata secondo la quota di responsabilità attribuibile al proprio assicurato.~~

4. In dipendenza di quanto precede, le imprese partecipanti si obbligano a rinviare a quella tra esse che di volta in volta risulti dover assumere veste e funzione di "impresa Gestionaria", chiunque chieda il risarcimento di danni rientranti nell'ambito di applicazione delle rispettive Convenzioni.

5. *Ferma restando l'operatività della procedura di risarcimento diretto nei confronti del danneggiato non responsabile in tutto o in parte del sinistro, le Convenzioni CID e CTT non si applicano ai sinistri per i quali l'impresa Gestionaria abbia ricevuto la richiesta di risarcimento in data posteriore a quella dell'operatività della cessazione, a qualsiasi titolo avvenuta, dell'impresa Debitrice dallo stato di impresa partecipante.*
6. *La Convenzione ha effetto per i sinistri verificatisi a decorrere dal 1° febbraio 2007. Le modifiche apportate nelle edizioni della Convenzione successive al 2007, salvo che sia disposto diversamente, si applicano ai sinistri verificatisi nel periodo di vigenza di ciascuna edizione.*

Art. 1BIS

Poteri di rappresentanza dell'impresa Gestionaria

Con la sottoscrizione della presente Convenzione le imprese aderenti riconoscono e comunque dichiarano di ritenere la procedura di risarcimento diretto come obbligatoria.

Alla luce di quanto sopra, ciascuna impresa, per il solo fatto di aver ricevuto la richiesta di risarcimento del proprio assicurato, ancorché inviata soltanto per conoscenza, è obbligata, ai sensi dell'art. 149 comma 3 ed in presenza dei presupposti di applicabilità della procedura di risarcimento diretto, ad assumere la gestione stragiudiziale del sinistro in veste di Gestionaria. Specularmente ciascuna impresa assicuratrice del responsabile civile deve astenersi, in veste di debitrice, dalla trattazione del sinistro medesimo.

Anche nelle diverse ipotesi in cui il danneggiato, pur in presenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 149, ritenga di rivolgere la propria richiesta di risarcimento alla sola impresa Debitrice, sarà la Gestionaria ad assumere la gestione stragiudiziale del sinistro, in proprio ovvero, in forza di quanto previsto dal comma seguente, in nome e per conto della Debitrice.

Rappresentanza stragiudiziale della Gestionaria

Nell'assumere la gestione stragiudiziale del sinistro nei casi di cui ai commi precedenti la Gestionaria interverrà

- *in proprio, quando il danneggiato presenta una richiesta di risarcimento diretto alla propria impresa assicuratrice.*
- *in nome e per conto della debitrice nel caso in cui il danneggiato liquidata presenti la richiesta di risarcimento direttamente dalla Debitrice.*

A tal fine le imprese aderenti conferiscono, sin d'ora, le une alle altre, con reciproca accettazione, il mandato irrevocabile di cui all'allegato riportato in calce al presente articolo.

Rappresentanza Processuale della Gestionaria

Per le stesse ipotesi ed alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti, oltre alla rappresentanza sostanziale, ogni impresa aderente conferisce sin d'ora, per tutti i casi in cui si troverà ad assumere la veste di Debitrice, ad ogni altra impresa aderente che verrà correlativamente ad acquisire il ruolo di Gestionaria il potere di rappresentarla in giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 77 cpc., in tutte le vertenze relative alla gestione del

sinistro, in ogni grado di giudizio, con facoltà di nominare avvocati, periti ed arbitri, revocarli e sostituirli.

Ciascuna impresa accetta sin d'ora il conferimento della rappresentanza processuale e si obbliga pertanto a costituirsi in giudizio in nome e per conto della Debitrice.

Resta tra le parti inteso che:

- Nella gestione stragiudiziale del sinistro la Gestionaria, sia che assuma tale gestione in proprio sia che intervenga in nome e per conto della debitrice, applicherà la procedura di cui agli artt. 149/150 del Codice delle Assicurazioni e relativo regolamento attuativo;

- Per tutto quello che attiene ai rapporti di reciproca regolazione tra imprese resteranno integralmente applicabili le norme stabilite nella presente Convenzione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per i sinistri verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, a prescindere dall'anno di accadimento, per le citazioni in giudizio notificate a decorrere da tale data.

Mandato alla Gestionaria

Con l'adesione alla Convenzione, ogni impresa conferisce a tutte le altre imprese aderenti un mandato irrevocabile a compiere ogni attività, nessuna esclusa, che si renda necessaria per la gestione e la liquidazione del danno nei sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli artt. 141 e 149 del Codice delle Assicurazioni, ferma la successiva regolazione dei rapporti economici tra imprese secondo quanto previsto dalla art. 13 del DpR 254/2006 e dalla presente convenzione.

Il mandato di cui al comma precedente, attribuisce all'impresa assicuratrice del danneggiato ("Mandataria" o "Gestionaria") il potere di agire, a seconda dei casi, in nome e per conto o solo per conto dell'impresa ("Mandante" o "Debitrice") che risulti, di volta in volta, essere assicuratrice del responsabile, sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale.

La Società Mandataria, che accetta irrevocabilmente il conferimento della rappresentanza con l'adesione alla Convenzione, è pertanto autorizzata a:

- a) compiere ogni attività necessaria alla gestione del sinistro ed alla liquidazione del danno;
- b) definire in sede giudiziale tutte le vertenze relative alla gestione del sinistro, in ogni stato e grado del giudizio, con facoltà di nominare avvocati, periti ed arbitri, revocarli e sostituirli.
- c) fare in genere tutto quanto necessario per l'espletamento del mandato affidatole.

Il conferimento dei poteri di rappresentanza non produce effetti in merito agli adempimenti cui sono tenute le imprese Mandatarie per quanto riguarda la formulazione dell'offerta risarcitoria ai sensi degli articoli 141 e 149 del Cap. Resta pertanto inteso che le medesime rispondono in proprio degli eventuali provvedimenti sanzionatori comminati per il mancato rispetto della normativa in oggetto.

Il mandato di cui al presente articolo è gratuito ed irrevocabile.

OMISSIS